

NUM. DOC. 15/2005

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circostrizionale
N. 10 – "MIRAFIORI SUD"
Estratto del verbale della seduta del 10 marzo 2005

Convocato il Consiglio di Circostrizione n. 10 in seduta ordinaria.

Sono presenti nella Sala Culturale Polivalente di Via Negarville n. 30/A oltre al Presidente Maurizio TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BARROCU BUFALO CALELLA CAMARDA CARDONA
CASSANO CHIAZZOLLA DEIANA FALLERI INFELISE LAINO LUBATTI MINUTELLO
MURDOCCA PERILLO RASTELLI REGALBUTO SPINELLI STRINA TESSITORE.

In totale con il Presidente n. 23

Risultano assenti i Consiglieri: CERA REVERDITO

Con l'assistenza del Segretario: Dr. Giovanni DE MARIA

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il seguente provvedimento:

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE ED ESTETICA DELLA CITTA' DI TORINO.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE ED ESTETICA DELLA CITTA' DI TORINO.

Il Presidente Trombotto, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Strina, riferisce:

E' pervenuta in data 7 febbraio 2005 con nota della Divisione Attività Economiche e di Servizio – Comparto Commercio su Aree Private e Attività Artigianali richiesta di espressione di parere, ai sensi dell'art. 43 lettera c) del Regolamento sul Decentramento e dell'art. 54 dello Statuto della Città di Torino, sulla proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale di modifica del "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di parrucchiere e di estetica"

Tale regolamento, in attuazione della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e della Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (n. mecc. 9905217/16), esecutiva dal 15 dicembre 1999, omologazione regionale 7 febbraio 2000, ha sottoposto alla disciplina dell'attività di estetica l'utilizzo delle lampade UVA consentendo agli esercizi già in essere di poter regolarizzare la loro attività dal punto di vista igienico-sanitario ed amministrativo agli esercizi già in essere.

Nel corso di applicazione del suddetto Regolamento le Associazioni di categoria, sia delle attività di parrucchiere che di estetista, hanno rilevato e posto all'attenzione dell'apposita Commissione Comunale Consultiva di cui fa parte anche l'ASL di Torino le modifiche che possono essere effettuate al vigente Regolamento relativamente agli aspetti igienico-sanitari al fine di rendere meno onerosi i costi degli esercenti per gli adeguamenti richiesti e nello stesso tempo garantire la salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari.

Le modifiche più rilevanti riguardano i seguenti punti:

- a) servizi igienici: pavimento costituito da materiale solido, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile. La precedente prescrizione prevedeva utilizzo di piastrelle greificate;
- b) locali ad uso dell'esercizio e degli accessori: non viene più richiesto il requisito che gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento fossero arrotondati in quanto la lavabilità e la disinfettabilità in tali zone è comunque garantita;
- c) cappa o altre idonee apparecchiature per l'aspirazione dei vapori: l'obbligatorietà che era prevista deve essere collegata con il tipo e le modalità di utilizzo dei prodotti cosmetici

impiegati;

- d) libretto di idoneità sanitaria: in attuazione delle disposizioni regionali vigenti in materia non è più previsto l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria;
- e) centri storici: sono modificate le prescrizioni relative ai servizi igienici prevedendo espressamente la possibilità che gli stessi possano essere ubicati anche all'esterno dell'edificio in comune con altre attività nel caso in cui i locali siano soggetti a vincoli storici o architettonici;
- f) trasferimento delle attività: reintroduzione di una disposizione esistente nel precedente Regolamento che consentiva ai titolari di attività di potersi trasferire nella stessa zona purché la distanza tra la sede originaria e quella oggetto del trasferimento non sia superiore a 50 metri;
- g) attività di sauna e bagno turco nelle palestre: viene confermata la necessità di autorizzazione amministrativa per l'attività di estetica e la conformità igienico-sanitaria dei locali, ma non viene più applicato il requisito delle distanze minime fra gli esercizi in conformità a quanto disposto dall'art. 5 comma 14 dell'attuale Regolamento per le attività svolte all'interno di ospedali, caserme, alberghi, centri commerciali e discoteche;
- h) definizione delle attività che hanno finalità terapeutiche e quindi non soggette alla normativa sull'esercizio dell'attività di estetica: il criterio individuato per l'individuazione di tali esercizi è la Nomenclatura Ufficiale della Regione Piemonte.

Gli articoli del Regolamento interessati alle modifiche sono in particolare:

- l'art. 1 comma 3 lettera b con riferimento all'individuazione delle attività che hanno finalità terapeutiche;
- l'art. 2 comma 6 lettera b) specifica che i soggetti che effettuano le prestazioni, ove non in possesso del certificato di qualificazione professionale, non possono eseguirle se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;
- l'art. 3 comma 1 lettera c) specifica che in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana, il soggetto in possesso della qualifica professionale che assume la direzione dell'azienda e che deve garantire la presenza negli orari di apertura, in caso di malattia deve essere sostituito con tempestiva comunicazione al competente Settore Amministrativo;
- l'art. 3 comma 6 prevede che in caso di acquisto di azienda esercente sia l'attività di parrucchiere sia quella di estetista, la voltura della relativa autorizzazione è subordinata alla presenza di entrambe le qualificazioni professionali in capo al richiedente,
- l'art. 4 comma 8 specifica che la Commissione Comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito alla redazione del regolamento e alle sue modifiche;
- l'art. 5 comma 7 stabilisce le modalità per determinare la distanza minima per poter trasferire la propria sede anche nella stessa zona;
- l'art. 5 comma 9 stabilisce in 50 metri la distanza massima per trasferire l'esercizio nella stessa zona e in 20 metri minimi dall'esercizio con medesima tipologia se in altra zona;

- l'art. 5 comma 10 consente a chi è titolare di un'autorizzazione da almeno tre anni nella stessa sede il trasferimento in altra zona purché la distanza con l'esercizio con medesima tipologia non sia inferiore a 20 metri;
- all'art. 5 comma 14 vengono inserite le attività di sauna e bagno turco accessorie ad attività di palestra tra le attività svolte nei locali per i quali le disposizioni relative alle distanze non si applicano (alberghi, discoteche, centri commerciali, istituti di ricovero, ecc.);
- l'art. 8 comma 2 specifica che negli edifici storici soggetti a vincoli architettonici i servizi igienici possono essere esterni e in comune con altre attività;
- l'art. 8 comma 2 non prevede più nei bagni una pavimentazione esclusivamente in piastrelle greificate ma dispone che sia in materiale solido, impermeabile, lavabile e disinfettabile;
- l'art. 8 comma 2 prevede altresì che le pareti siano ricoperte di materiale lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50 senza più specificare che devono essere ricoperte di piastrelle o idoneo materiale lavabile;
- l'art. 8 comma 5 specifica inoltre che le caratteristiche del materiale utilizzato per la pavimentazione deve rimanere inalterato nel tempo;
- l'art. 8 comma 11 lettera g) specifica le modalità di utilizzo, pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività perché siano idonei dal punto di vista igienico-sanitario;
- l'art. 8 comma 11 lettera h) vieta in modo assoluto il riutilizzo degli strumenti monouso;
- l'art. 8 comma 11 lettera q) subordina l'obbligatorietà di disporre di una cappa o di altre attrezzature idonee all'aspirazione dei vapori al tipo e modalità di utilizzo dei prodotti cosmetici impiegati;
- l'art. 8 comma 11 lettera s) specifica che gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi;
- l'art. 8 bis comma 2 dispone che le prestazioni su ammalati, a domicilio o presso luoghi di cura, devono essere effettuate previo parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica medico di base per i malati a domicilio e del Direttore Sanitario per i ricoverati;
- all'art. 8 bis comma 4 l'acronimo U.S.L. è sostituito con A.S.L.;
- all'art. 8 ter comma 1 lettera b) le parole "da piastrella a piastrellata e da sporgere a sporgente";
- all'art. 8 quater comma 1 l'acronimo U.S.L. è sostituito con A.S.L.;
- all'art. 9 comma 3 vengono meglio definiti i soggetti che possono ottenere l'autorizzazione a gestire l'esercizio in caso di invalidità, morte o intervenuta interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione;
- all'art. 11 comma 4 è specificato che sono i titolari dell'esercizio a dover inviare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione con l'indicazione del numero degli addetti riferita all'anno precedente;
- all'art. 11 comma 4 sono sopresse alla terza riga le parole "deve essere inviata";
- all'art. 12 comma 2 è stata specificata l'entità delle sanzioni pecuniarie previste per

l'inosservanza al Regolamento.

La presente proposta di deliberazione è stata presentata e discussa nella III Commissione del 23 febbraio 2005 ed esaminata dalla Giunta Circoscrizionale del 28 febbraio 2005.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

- Di esprimere parere favorevole in merito alle modifiche al "Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica"

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Al momento della votazione escono dall'aula i Consiglieri: Acquaviva, Albano, Calella, Cardona, Deiana, Infelise, Minutello, Perillo, Rastelli e Regalbuto.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale, accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e Votanti	n. 13
Voti Favorevoli	n. 13
Voti Contrari	n. //
Astenuti	n. //

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

- Di esprimere parere favorevole in merito alle modifiche al "Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica"

Il presente provvedimento non comporta spesa.
